

Nel ddl sui non autosufficienti, in dirittura in Cdm, anche il co-housing con i giovani

# Assegno universale agli anziani

## Al posto dell'accompagnamento e delle altre indennità

DI GIOVANNI GALLI

Una prestazione universale agli anziani non autosufficienti: un assegno (o in alternativa un pacchetto di servizi) che assorbità tutte le varie indennità oggi percepite, tra cui quella di accompagnamento. È una rete di case e condomini in cui far convivere giovani non autosufficienti e anziani conciliando le esigenze di guadagno dei primi e assistenza dei secondi. Sono alcune delle previsioni contenute nello schema di disegno di legge recante deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti, pronto per il via libera definitivo da parte del consiglio dei ministri.

Nella versione modificata

dopo il precedente passaggio, si prevede che al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti venga introdotta anche in via sperimentale e progressiva, e comunque su opzione dell'interessato, una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui gode. La prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di ac-

compagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per queste finalità viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti", al quale sono assegnate, in tutto o in parte, le risorse rivenienti dagli eventuali risparmi di spesa sanitaria, derivanti dall'attuazione della legge sugli anziani, in materia di potenziamento dell'assistenza domiciliare e

le risorse relative all'indennità di accompagnamento e alle ulteriori prestazioni indicate, che sono assorbite dalla "prestazione universale", nonché le risorse allo scopo stanziare con legge di bilancio nell'ambito del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, disco verde poi alla integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla "presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale". Il ddl tenta anche di affiancare giovani e anziani conciliandone le rispettive esigenze. Con la promozione, anche attraverso meccanismi di

rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior co-housing) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale). Il tutto da realizzarsi, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi.



**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### REATO NEGARE I FIGLI ALL'EX

Altro che particolare tenuità del fatto. Stop alla non punibilità per la madre che nega i figli all'ex, ostacolando per quattro mesi il diritto di visita del padre previsto dal provvedimento emesso dal giudice della separazione. E ciò perché nel riconoscere il beneficio all'imputata si valorizza una circostanza inconferente, cioè che la signora è incensurata, mentre si ritiene modesto il pregiudizio patito dalla persona offesa: il reato contestato, tuttavia, è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che è un reato contro l'amministrazione giustizia; pesa, intanto, il dolo nella mancata collaborazione della donna con i servizi sociali. È quanto emerge dalla sentenza 1933/23, pubblicata il 18 gennaio dalla sesta sezione penale della Cassazione.

#### Ferma intenzione

Accolto il ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello: è annullata la sentenza di secondo grado che ha dichiarato la donna non punibile ex articolo 131 bis Cp, riformando l'assoluzione perché il fatto non sussiste dichiarata dal Tribunale. Serve anzitutto una precisazione rispetto alle tesi del pg: a escludere la non punibilità è solo la serialità e non la semplice reiterazione delle condotte illecite. E per accertarla bisogna verificare se le condotte incriminate sono omogenee. La madre, nel nostro caso, mostra la ferma intenzione di ostacolare il diritto del padre a vedere i minori, previsto peraltro in sede di separazione consensuale: visite e incontri con i figli, fra l'altro, risultano modulati in modo flessibile, in quanto rimessi anche agli accordi fra i genitori. E quando l'uomo si rivolge ai servizi sociali, per coordinare meglio gli interessi in gioco, la ex risulta refrattaria a trovare soluzioni accomodanti nell'interesse comune.

#### Tutela effettiva

La Corte d'appello, dal canto suo, non verifica il numero e la frequenza delle violazioni. E se in seguito la donna inizia a rispettare di più il diritto alla genitorialità dell'ex, non si può ritenere di per sé esiguo il danno: la condotta della madre non colpisce solo il padre o i minori, che sono privati cittadini, ma anche e soprattutto il valore costituito dall'effettività della tutela assicurata dal giudice. Parola al giudice del rinvio.

Dario Ferrara

**IO ONLINE** Il testo della sentenza su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### Pagati a vista i buoni postali fruttiferi

Pagati a vista i buoni postali fruttiferi con clausola di «pari facoltà» di ritiro fra i cointestatari. Morto uno di loro, ognuno degli altri superstiti può ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, mentre non si applica la regola che vale per i libretti di risparmio secondo cui serve la quietanza di tutti gli aventi diritto. E ciò perché i buoni fruttiferi circolano «a vista» e si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento: diversamente si finirebbe per paralizzare gli effetti della clausola apposta ai Bpf. Così l'ordinanza 1278/23 del 17 gennaio della Cassazione, I sez. civ., in base a un nuovo orientamento che si va consolidando. Accolto il ricorso della donna che chiedeva all'ufficio postale il rimborso dei buoni postali cointestati al defunto nonno per quasi 7.700 euro. Poste rifiuta di pagare: la signora potrebbe riscuotere solo presentando la dichiarazione di successione oltre a quietanza congiunta di tutti gli eredi. Il Tribunale accoglie la domanda dell'interessata condannando Poste a rimborsare i buoni. Ma la Corte d'appello riforma la decisione di prime cure. Trova ingresso la censura secondo cui i buoni sottoscritti con pari facoltà di rimborso hanno finalità completamente diverse dai libretti postali: i secondi hanno funzione di risparmio e di deposito con movimentazione continua, mentre i primi nascono come prodotti d'investimento a lunga durata e la previsione di un'unica operazione, quella di rimborso. Entrambi appartengono alla specie dei documenti di legittimazione ex art. 2002 cc e non hanno natura di titoli di credito. Ma fra i due c'è una rilevante differenza: l'art. 204, c. 3, dpr 256/89 sancisce per i primi l'intrasferibilità del credito. E dunque la fase del pagamento è incanalata in un solo binario prefissato, il rimborso a vista all'intestatario, mentre non si può estendere ai buoni fruttiferi le previsioni per la riscossione dei libretti di risparmio per cui serve la quietanza degli altri aventi diritto. Parola al giudice del rinvio.

Dario Ferrara

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### VENETO Sanità&IA nel mirino della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato alla Regione Veneto una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy di una delibera, in base alla quale non sarebbero più i medici di medicina generale a scegliere la classe di priorità della prestazione richiesta per il paziente, ma un sistema basato sull'intelligenza artificiale. Sarebbe in sostanza un algoritmo a stabilire i tempi di attesa per le prestazioni prescritte. Entro 20 giorni la Regione Veneto dovrà comunicare all'Autorità ogni elemento utile alla valutazione del caso, precisando in particolare se l'attribuzione della classe di priorità delle prestazioni sanitarie (urgente, breve, differita, programmata) sia realmente effettuata in forma automatizzata, attraverso algoritmi. L'indicazione della classe di priorità non sarebbe, peraltro, modificabile dal medico. L'iniziativa della Regione era stata segnalata da alcuni articoli di stampa.

© Riproduzione riservata